



Roma, 15 dicembre 2010

Segreteria Federale
Circolare n. **82/2010**

A

- SOCIETÀ AFFILIATE
- ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: adempimenti relativi al modello EAS

In allegato si trasmette un estratto del Notiziario SEAC, riguardante gli adempimenti relativi al modello EAS per le eventuali comunicazioni delle variazioni di dati delle società affiliate, e per le società di nuova costituzione.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

MODELLO EAS: LA COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI DATI

di Fabrizio Rasile

Gli enti non commerciali per accedere alle agevolazioni fiscali previste all'art. 148, TUIR e all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972, oltre al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, sono tenuti alla presentazione del modello EAS, approvato dalle Entrate con Provvedimento 2 settembre 2009 (art. 30, D.L. n. 185/2008).

Tale modello consente la comunicazione di una serie di dati ai fini fiscali; la presentazione scadeva entro lo scorso **31 dicembre 2009, termine ultimo stabilito per effetto di una serie di proroghe e rinvii** (si veda in proposito "Il Notiziario" numero 12/2009 nel quale sono state illustrate le modalità di compilazione del modello EAS).

Nel Provvedimento di approvazione del citato modello è stato anche previsto **l'obbligo di presentazione di un nuovo modello in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, con scadenza 31 marzo dell'anno successivo alla variazione.**

Nel presente articolo verranno, quindi, analizzate le casistiche per le quali è necessario effettuare la comunicazione di **variazione dei dati**, mediante nuova presentazione del modello entro il prossimo 31 marzo 2010.

MODIFICHE AI DATI E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

In particolare, il **Provvedimento 2 settembre 2009**, dispone:

"In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello di cui al punto 1.1 deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In caso di perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'articolo 30 del d.l. n. 185 del 2008 il modello di cui al punto 1.1 va ripresentato entro

sessanta giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza."



Si deve aggiungere che l'Agenzia delle Entrate, con Circolare 29 ottobre 2010, n. 45, ha precisato che i dati e le notizie contenuti nel modello di comunicazione si riferiscono, ove non diversamente indicato nel modello stesso, al momento della presentazione.

In linea generale, quindi, vanno verificati i dati comunicati con il modello EAS nel 2009, con la situazione in cui si trova l'ente alla fine del 2009. Così, ad esempio, se il modello EAS è stato presentato il 10 dicembre 2009 indicando al punto 28 che non vi erano amministratori assunti anche come dipendenti e, successivamente, ad esempio in data 30 dicembre 2009, l'ente ha assunto un amministratore come dipendente, sarà necessario procedere alla relativa comunicazione entro il 31 marzo 2010.


Infatti, la comunicazione della variazione va effettuata entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quella in cui la stessa è accaduta. (Figura 1)

Tuttavia, una **variazione avvenuta nel 2009 e successiva alla presentazione del modello**, pare un'ipotesi del **tutto residuale**, considerato anche che il termine ultimo d'invio del modello in questione è stato prorogato al 31 dicembre 2009.



La mancata comunicazione di variazione dei dati al 31 marzo 2010, comporta per l'ente la perdita delle agevolazioni fiscali. Si noti, inoltre, che tale obbligo non è sanabile a mezzo ravvedimento operoso in quanto trattasi di modello di comunicazione (e non di dichiarazione).

FIGURA 1



ANALISI DEI DATI SUSCETTIBILI DI VARIAZIONE

L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 45/2009, ha affermato che i dati contenuti nel modello si riferiscono alla data di presentazione, salvo diversa indicazione.

Analizzando la struttura del modello, si può osservare che i dati inerenti i primi tre riquadri vanno compilati facendo riferimento alla **data di presentazione del modello**.

Al contrario, il riquadro denominato "Dichiarazioni del rappresentante legale" si compone di 38 punti, di cui:

- i punti 16, 20, 21, 30, 31, 32 e 33 vanno compilati facendo riferimento all'**ultimo esercizio chiuso**;
- il punto 23 si riferisce alla media delle entrate degli **ultimi tre esercizi**;
- i restanti punti hanno come momento di riferimento la **data di presentazione del modello**.

Come detto sopra, quando un dato fa riferimento al **momento della presentazione della comunicazione** si può affermare che l'ipotesi di variazione costituisca un **caso residuale**.

Diversa, in taluni casi, è la situazione che si presenta qualora il dato esposto abbia come riferimento temporale l'**ultimo esercizio chiuso**.



Va segnalato che al fine di evitare un eccessivo aggravio di formalità, il Provvedimento di approvazione del modello per la comunicazione dei dati ha espressamente previsto che la variazione nei punti:

- *dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21;*
- *dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31;*
- *del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33;*

del quadro riservato alle dichiarazioni del rappresentante legale, non comporta l'obbligo di effettuare la nuova comunicazione.

Con riferimento ai **punti 20 e 21**, considerato che l'esonero dalla comunicazione è riferito **solo agli importi**, si evidenzia che:

- la modifica della frequenza dell'incasso di proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (punto 20);
- la modifica della risposta (affermativa o negativa) all'uso di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni o servizi (punto 21),

costituiscono variazione dati da comunicare; il riferimento temporale anche in questi casi si ritiene sia all'ultimo esercizio chiuso.

Quindi, a seguito della precisazione contenuta nel Provvedimento sopra richiamato, si può concludere che i **dati che possono subire una variazione** rilevante sono quelli contenuti ai **punti**:

- **16 "impiego personale dipendente"**;
- **32 "avanzi di gestione"**;
- e, con la sopra evidenziata puntualizzazione, ai punti **20 e 21**.

Laddove i dati fanno riferimento all'ultimo esercizio/ultimi tre esercizi chiusi, l'obbligo di effettuare la nuova comunicazione va collegato con la coincidenza o meno dell'esercizio con l'anno solare.

Infatti, a seconda della data di chiusura dell'esercizio, vanno effettuate opportune considerazioni circa l'eventuale nuova presentazione del modello per la comunicazione di variazione dei dati.

ESERCIZIO COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Qualora l'ente associativo abbia l'esercizio coincidente con l'anno solare i dati comunicati in prima istanza relativi ai punti 16 e 32, ed eventualmente ai punti 20 e 21, si riferiscono all'**esercizio 2008**. In questa situazione quindi, la **variazione dei dati** nel 2009 riferita ai punti citati comporta l'**obbligo di una nuova comunicazione al 31 marzo 2010**.

ESEMPIO

Al 15 dicembre 2009, un ente con esercizio coincidente con l'anno solare ha compilato il modulo EAS, segnalandosi ai punti 16 e 32 quanto segue:

- impiego personale dipendente (16): NO;
- esistenza di avanzi di gestione (32): NO.



15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta:	abituamente	occasionalmente	no
16) che l'ente si avvale di personale dipendente			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
32) che esistono avanzi di gestione			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

I dati di tali righe sono riferiti all'esercizio 2008.

L'ente ad ottobre 2009 ha assunto personale dipendente; anche nell'esercizio 2009 non vi sono avanzi di gestione.

Alla luce di quanto sopra esposto, entro il 31 marzo 2010 va **obbligatoriamente** presentata una nuova comunicazione.

15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta:	abituamente	occasionalmente	no
16) che l'ente si avvale di personale dipendente			SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
32) che esistono avanzi di gestione			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

 *Nell'esempio sono stati riportati solo i punti di interesse, sebbene il modello debba essere compilato integralmente.*

ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Nel caso in cui l'ente non commerciale abbia l'esercizio non coincidente con l'anno solare, ovvero con chiusura, ad esempio, al 30 giugno di ogni anno, al momento della prima comunicazione entro dicembre 2009 i punti 16 e 32 si riferivano all'esercizio 1/7/2008 - 30/6/2009.

In questa eventualità l'ente, a marzo 2010, non disponendo di un nuovo esercizio chiuso, farà ancora riferimento all'esercizio 2008/2009 senza possibilità quindi di rilevare variazioni; la variazione dei dati rilevata con l'esercizio 2009/2010 rispetto all'esercizio 2008/2009 andrà quindi **effettuata entro il 31 marzo 2011**.

MODELLO SEMPLIFICATO

La Circolare n. 45/2009 ha previsto una compilazione semplificata del modello per alcune tipologie di enti associativi riepilogati nella tabella riportata in calce.

Tali soggetti, fermo restando l'obbligo di compilazione dei riquadri riferiti all'indicazione dei "Dati relativi all'ente" e del "Rappresentante legale", nel riquadro **"Dichiarazioni del rappresentante legale"** possono compilare esclusivamente le **informazioni evidenziate nei punti 4, 5, 6, 25 e 26**; per le associazioni sportive va compilato anche il **rigo 20** e si tratta di ente che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica va compilato anche il **rigo 3**.

Si può quindi affermare che per gli enti associativi che compilano tale modello, l'invio di una nuova comunicazione entro il 31 marzo 2010 rappresenta un'ipotesi residuale, in quanto i punti 16 e 32 non sono richiesti nel caso di compilazione semplificata.

Per le associazioni sportive sarà da verificare l'eventuale variazione della frequenza delle attività di sponsorizzazione o di pubblicità.